

5.11 Fondo esero

Indice:

- a. Introduzione
- b. Rappresentanza
- c. Gestione ritenute
- d. Sospensione della contribuzione
- e. Normativa di riferimento

Il Fondo Esero è un fondo pensione integrativo per il personale dipendente del comparto scuola.

a. Introduzione

Il Fondo Esero è stato costituito in data 17 novembre 2003 in forma di associazione ed è destinato al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro di durata minima di tre mesi continuativi.

E' un Fondo Pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati, che vengono investiti sui mercati finanziari.

Le prestazioni finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse finanziarie del Fondo.

b. Rappresentanza

Il Fondo Esero è amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal MIUR.

Gli organi sociali del fondo sono:

- Il Presidente e il vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Collegio dei revisori Contabili.

Tutti gli organi del Fondo sono a composizione bilaterale e paritetica e i componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

c. Gestione ritenute

Il modulo d'adesione al Fondo Esero viene sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro (istituzione scolastica). Lo statuto del Fondo Esero prevede che la decorrenza dell'iscrizione, data in cui devono iniziare le ritenute sulle partite di stipendio, debba essere il primo giorno del mese successivo ai 60 gg. dalla data in cui il datore di lavoro ha apposto la propria firma e timbro sul modulo di iscrizione.

Il modulo completo in tutte le sue parti, è trasmesso dall'Istituzione Scolastica alla Ragioneria Territoriale dello Stato che provvede [all'inserimento della ritenuta sulla partita di stipendio](#) del dipendente e al versamento all'Espero delle quote mensili a carico del lavoratore e alla contabilizzazione di quella a carico del datore di lavoro nonché alla trasmissione dei flussi relativi alla denuncia mensile all'INPDAP tramite le procedure gestite con il Service Personal Tesoro (SPT).

Per la gestione delle ritenute vengono utilizzati opportuni codici meccanografici relativi alle sotto indicate tabelle:

T01	quota adesione	è la quota che deve essere pagata solo all'atto dell'adesione (prima rata stipendiale)
T02	quota base lavoratore - 1%	è la quota base che il lavoratore è tenuto a versare obbligatoriamente
T14	quota base datore di lavoro 1%	è la quota base obbligatoria che il datore di lavoro è tenuto a versare per ogni associato
T03	aggiuntiva lavoratore – 1%	<p>lo statuto prevede che il lavoratore iscritto al fondo, all'atto dell'adesione, può scegliere un'aliquota di contribuzione, a proprio carico, più elevata rispetto a quella definita dalle disposizioni istitutive. La scelta effettuata può essere modificata entro il 15 ottobre di ogni anno e la variazione dovrà essere segnalata con decorrenza dalla rata di gennaio dell'anno successivo.</p>
T04	aggiuntiva lavoratore – 2%	
T05	aggiuntiva lavoratore – 3%	
T06	aggiuntiva lavoratore – 4%	
T07	aggiuntiva lavoratore – 5%	
T08	aggiuntiva lavoratore – 6%	
T09	aggiuntiva lavoratore – 7%	
T10	aggiuntiva lavoratore – 8%	
T11	aggiuntiva lavoratore – 9%	
T12	aggiuntiva lavoratore – 10%	

d. Sospensione della contribuzione

L'iscrizione a un fondo di previdenza complementare non è revocabile, come previsto dalla normativa di settore (d.lgs. 124/93 art. 10 comma 1, in cui sono disciplinate le modalità di uscita dal Fondo pensione).

Il legislatore ha però introdotto alcuni elementi di flessibilità nella partecipazione al Fondo Espero, tra cui la richiesta di sospensione della contribuzione. Tale sospensione è quindi prevista nello statuto del Fondo all'art. 8 comma 6:

“ il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Istituzione Scolastica non oltre i due mesi precedenti il 30 novembre di ciascun anno, data entro la quale il datore di lavoro la trasmetterà al Fondo. Gli effetti della sospensione decorrono dal 1° gennaio successivo “.

e. Normativa di riferimento

- ✓ Provvedimento del 22/6/2004 del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
- ✓ d.lgs. 124/93 art. 10 comma 1
- ✓ Statuto Fondo Espero